CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA

Sentenze della Corte nelle cause C-442/23 | Polonia/Parlamento e Consiglio (Obiettivi del settore LULUCF), C-444/23 | Polonia/Parlamento e Consiglio (Rafforzamento dei livelli di prestazione dei veicoli), C-445/23 | Polonia/Parlamento e Consiglio (Proroga della riserva stabilizzatrice del mercato), C-451/23 | Polonia/Parlamento e Consiglio (Obiettivi fissati per i settori disciplinati dal regolamento 2018/842), C-505/23 | Polonia/Parlamento e Consiglio (Quote di emissioni nell'edilizia e nel trasporto stradale), C-512/23 | Polonia/Parlamento e Consiglio (Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere) e C-771/23 | Polonia/Parlamento e Consiglio (Efficienza energetica)

Comunicato stampa n. 163/26

Lussemburgo, 12 novembre 2026

Emissioni di gas a effetto serra: la Corte respinge sette ricorsi della Polonia contro diversi atti del pacchetto legislativo «Pronti per il 55 %»

Al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra nell'Unione europea di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, l'Unione ha adottato una serie di misure legislative riunite nel pacchetto «Pronti per il 55 %».

La Polonia ha proposto diversi ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia al fine ottenere l'annullamento di sette atti di tale pacchetto, vale a dire:

1) il regolamento che fissa obiettivi vincolanti per gli Stati membri per il 2030 in materia di assorbimenti netti di gas a effetto serra nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura [1](in prosieguo: il «settore LULUCF») [2];

2) il regolamento che rafforza i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO_2 applicabili alle autovetture nuove e ai veicoli commerciali leggeri nuovi [3], prevedendo in particolare una riduzione del 100 % di tali emissioni al livello del parco veicoli dell'Unione a decorrere dal 2035 [4];

3) la decisione che proroga fino al 2030 il raddoppio della percentuale e del numero minimo di quote da integrare nella riserva stabilizzatrice del mercato per il sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra [5] [6];

4) il regolamento che rafforza gli obiettivi vincolanti di riduzione annuale delle emissioni di gas a effetto serra imposti agli Stati membri in determinati settori [7], in particolare il trasporto stradale, l'edilizia, l'agricoltura e i rifiuti [8];

5) la direttiva che modifica il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione [9], in particolare estendendolo al trasporto marittimo e istituendo un sistema distinto per le emissioni legate al consumo di combustibili nei settori dell'edilizia e del trasporto stradale [10];

6) il regolamento che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere [11], volto a sottoporre determinate merci importate nell'Unione da paesi terzi alla fissazione del prezzo del carbonio [12];

7) la direttiva sull'efficienza energetica [13], che fissa, tra l'altro, un obiettivo comune di riduzione del consumo di energia al livello dell'UE entro il 2030 e impone agli Stati membri l'obbligo di risparmio energetico [14].

La Polonia riteneva, in particolare, che gli atti controversi avessero principalmente natura fiscale o che avessero incidenza sulla struttura generale del proprio approvvigionamento energetico, di modo che avrebbero dovuto essere adottati ai sensi dell'articolo 192, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e c), del TFUE, che richiede il voto all'unanimità in seno al Consiglio dell'Unione europea.

Nelle sentenze pronunciate oggi, **la Corte respinge tutti i ricorsi della Polonia.**

In primo luogo, la Corte rileva che la base giuridica di ciascuno degli atti controversi deve essere determinata sul fondamento di elementi oggettivi che possano essere oggetto di sindacato giurisdizionale, in particolare lo scopo e il contenuto dell'atto in questione. A tale riguardo, essa precisa che il probabile impatto dell'atto considerato non rientra tra tali elementi, poiché una siffatta valutazione è, per sua natura, speculativa e solo un'analisi a posteriori consentirebbe di conoscere gli effetti reali e concreti di tale atto.

Occorre, inoltre, tenere conto del contesto in cui si inserisce l'atto al fine di determinare la base giuridica appropriata, dal momento che esso può fornire chiarimenti sull'obiettivo perseguito dal legislatore dell'Unione, in particolare quando un atto modifica una normativa esistente, come avviene per la quasi totalità degli atti controversi. In simili casi, occorre tenere conto dell'obiettivo e del contenuto di tale normativa. Per contro, poiché la base giuridica di un atto deve essere determinata in maniera autonoma, la base giuridica scelta per l'adozione di un atto analogo non è necessariamente pertinente.

È in tali circostanze che la Corte constata che nessuno dei sette atti controversi ha come obiettivo principale quello di incidere sensibilmente sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti energetiche e sulla struttura generale del proprio approvvigionamento energetico. **Sei di essi rientrano nella politica ambientale dell'Unione**, in quanto mirano principalmente a rispondere alle sfide climatiche e ambientali che l'Unione deve affrontare e a realizzare gli obiettivi perseguiti dall'accordo di Parigi [15]. Quanto alla **direttiva sull'efficienza energetica**, essa doveva essere adottata sulla base dell'articolo 194, paragrafo 2, TFUE, dal momento che le sue disposizioni mirano in via prioritaria ad aumentare l'efficienza energetica nell'Unione, il che **rientra nella politica energetica dell'Unione**.

Questi sette atti potevano quindi essere adottati secondo la procedura legislativa ordinaria [16]**,** nell'ambito della quale il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano congiuntamente, quest'ultimo a maggioranza qualificata.

In tale contesto, la Corte sottolinea che **le eccezioni alla procedura legislativa ordinaria devono essere interpretate restrittivamente.** Il fatto che una misura in materia ambientale o energetica possa produrre effetti indiretti o accessori in settori diversi da quello in cui persegue il proprio obiettivo principale non è sufficiente a giustificare il ricorso a una tale eccezione.

In secondo luogo, la Corte precisa che **il principio di solidarietà energetica** [17], invocato dalla Polonia, si applica solo agli atti dell'Unione che rientrano nel settore dell'energia. Esso non può quindi essere utilmente invocato per contestare atti che, come la quasi totalità di quelli in questione, rientrano nella politica ambientale.

Tale principio costituisce una manifestazione specifica del **principio generale di solidarietà**, che è uno dei principi fondamentali del diritto dell'Unione. Esso comporta obblighi reciproci di solidarietà tra l'Unione e gli Stati membri, nonché tra questi ultimi. Esso impone inoltre alle istituzioni dell'Unione di procedere a un bilanciamento degli interessi dei diversi Stati membri con quelli dell'Unione nel suo complesso, **senza tuttavia escludere che un atto dell'Unione possa avere conseguenze negative per alcuni Stati membri.** A tale riguardo, la Corte rileva che il legislatore dell'Unione ha tenuto conto degli interessi degli Stati membri, in particolare prevedendo **misure compensative specifiche**, soprattutto nell'ambito del Fondo sociale per il clima.

In terzo luogo, la Corte non accoglie gli argomenti della Polonia secondo cui alcuni degli atti controversi pregiudicherebbero il benessere dei popoli dell'Unione, in particolare a causa delle loro conseguenze economiche e sociali, quali l'aumento dei prezzi dell'energia e le perdite di posti di lavoro. Essa ricorda che l'articolo 3 TUE, su cui la Polonia si è

fondata, enuncia diversi obiettivi essenziali dell'Unione, tra i quali figurano, oltre al benessere dei popoli e alla coesione tra gli Stati membri, lo sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente, senza stabilire una gerarchia tra di essi. Tali obiettivi devono essere realizzati mediante le politiche e le azioni dell'Unione e degli Stati membri. **Tale disposizione non può quindi**, a differenza delle disposizioni specifiche del Trattato FUE che concretizzano gli obiettivi generali in essa elencati, **essere invocata per contestare la legittimità di un atto dell'Unione**.

In quarto luogo, la Corte considera che **gli atti controversi rispettano il principio di proporzionalità.** Essa rileva che, nei settori considerati nel caso di specie, che comportano scelte politiche, economiche o tecniche complesse, **il legislatore dell'Unione dispone di un ampio potere discrezionale.** Pertanto, solo una misura manifestamente inadeguata rispetto all'obiettivo perseguito può essere messa in discussione sotto il profilo della legittimità. Orbene, né le scelte effettuate dal legislatore dell'Unione al momento dell'adozione degli atti di cui trattasi, né le relative modalità di applicazione possono essere considerate manifestamente inadeguate a tale riguardo.

In quinto luogo, la Corte respinge altresì le censure della Polonia fondate su una violazione del **principio di parità di trattamento.** Infatti, le differenze di trattamento denunciate dalla Polonia [18] tengono conto, in particolare, delle prestazioni attuali di ciascuno Stato membro in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore LULUCF, nonché della sua capacità di migliorarle. Esse si spiegano inoltre con il fatto che alcuni impianti devono sostenere essi stessi i costi connessi al sistema dell'Unione per lo scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra, mentre altri possono ripercuoterli direttamente sui consumatori finali. Tali differenze di trattamento si basano quindi su disparità oggettive tra le situazioni in questione e non violano il principio della parità di trattamento.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire, a seconda dei casi, la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. La presentazione dei fatti e del contesto normativo si riferisce al periodo pertinente e si basa sui fascicoli delle cause.

Il testo integrale e, se del caso, la sintesi delle sentenze (C-442/23, C-444/23, C-445/23, C-451/23, C-505/23, C-512/23 e C-771/23) sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ✆ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia delle sentenze sono disponibili su «Curia Web TV» nonché su «European Broadcasting Service» ✆ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!

[1] Regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di comunicazione e conformità e stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione.

[2] Causa C-442/23.

[3] Regolamento (UE) 2023/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2019/631 per quanto riguarda il rafforzamento dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, in linea con la maggiore ambizione dell'Unione in materia di clima.

[4] Causa C-444/23.

[5] Decisione (UE) 2023/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda il numero di quote da integrare nella riserva stabilizzatrice del mercato per il sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra fino al 2030.

[6] Causa C-445/23.

[7] Regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli

impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il regolamento (UE) 2018/1999.

[8] Causa C-451/23.

[9] Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

[10] Causa C-505/23.

[11] Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.

[12] Causa C-512/23.

[13] Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica.

[14] Causa C-771/23.

[15] Accordo di Parigi.

[16] Sul fondamento dell'articolo 192, paragrafo 1, TFUE e dell'articolo 194, paragrafo 2, TFUE

[17] Di cui all'articolo 194, paragrafo 1, TFUE.

[18] Nelle cause C-442/23 e C-505/23.